

MESSAGGIO

concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità ed il contenuto delle varianti di piano regolatore (PR) del comune di Orselina

dell'8 novembre 1988

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato relative ai ricorsi di seconda istanza interposti nella procedura di approvazione delle varianti di PR di Orselina.

In virtù degli art. 21 e 22 cpv. 2 della Legge edilizia cantonale (LE) l'approvazione delle varianti di PR compete al Consiglio di Stato, la cui decisione, sotto il profilo della pubblica utilità, può essere censurata presso il Gran Consiglio che decide in ultima istanza.

Con risoluzione n. 2300 del 20 aprile 1988 (in seguito: risoluzione) il Consiglio di Stato ha approvato le varianti di PR di Orselina. Contro questa decisione nei termini previsti dall'art. 22 cpv. 2 sono pervenuti i seguenti tre ricorsi:

- n. 1 Centina Nicora (rappr. avv. Enrico Bonfanti, Locarno)
- n. 2 Enrico Ossola (rappr. avv. Ornella Varini-Rossi, Locarno)
- n. 3 Kraukenfürsorge Winterthur (rappr. avv. Fernando Rizzoli, Locarno)

Ciò premesso sui singoli ricorsi si osserva quanto segue.

I ricorsi n. 1 Centina Nocora e n. 3 Krankenfürsorge Winterthur insorgono contro le nuove norme del PR di Orselina e segnatamente sugli articoli 32 ultimo cpv. , 33, 34, 35 lett. f) e 36 lett. h), nonché l'art. 37 bis che riguardano in particolare la definizione delle abitazioni secondarie e l'applicazione dei relativi articoli che la regolano.

Pur leggendo attentamente il testo dei due ricorsi non emergono situazioni nuove o non vengono riportate motivazioni diverse da quelle annotate nel ricorso di prima istanza. Si riprendono gli argomenti già elencati, cercando una spiegazione più diffusa e completa che nella sostanza non cambia di molto il giudizio già espresso nella risoluzione di approvazione del PR. Perciò il commento riportato risulta molto esauriente e completo che qui richiamiamo integralmente e confermiamo il parere finale.

Anche la richiesta di indennità per espropriazione materiale non può essere fatta valere nella procedura attuale che viene regolata applicando la LE nei suoi articoli relativi al PR o analogamente ad una sua variante.

Il Municipio di Orselina riconferma nelle sue osservazioni, l'integrale risposta presentata allo scrivente Consiglio in occasione dell'esame di prima istanza e nel contempo approva le considerazioni di fatto e di diritto contenute nella decisione che approva le varianti di PR di Orselina.

Per questi motivi proponiamo di respingere entrambi i ricorsi in ogni loro componente.

Il ricorso n. 2 Enrico Ossola fondi n. 979 e 1300 ricorre contro l'ubicazione del punto di vista ed in particolare contro la sua quota altimetrica; modifica che è ritenuta ingiustificata e arbitraria e non sorretta da uno spiccato interesse pubblico e viola il principio della proporzionalità, della buona fede e della sicurezza del diritto.

Dal profilo generale la definizione di un punto di vista di importanza comunale è sorretto dalla pubblica utilità e dall'interesse pubblico e quindi una modifica debitamente giustificata risulta implicitamente e conseguentemente di interesse per la collettività. Quindi il Comune, con queste premesse, è autorizzato a cambiare l'ubicazione del punto di vista se lo ritiene un cambiamento qualitativo e necessario. Nel caso concreto l'interesse del Comune è stato quello di tutelare in modo più attento e proponibile il posto dove è godibile il panorama sulla collina e sul lago.

Il vincolo non è tale da pregiudicare l'edificabilità del fondo. A parere dello scrivente Consiglio risulta che la misura presa sia adeguata e proporzionata all'intervento che si intende effettuare a difesa dell'obiettivo ancorato nella proposta di PR ovvero la realizzazione e la creazione di importanti punti di vista, degni di essere salvaguardati integralmente per ottenere lo scopo desiderato.

Il Municipio nelle sue osservazioni non fa altro che confermare la scelta fatta e approva la decisione precedente dello scrivente Consiglio.

Per questi motivi si propone di respingere il ricorso in ogni sua componente.

Restiamo a vostra completa disposizione, con i nostri servizi tecnici per eventuali informazioni supplementari.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Generali  
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli